

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA
DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E LEGALI
SERVIZIO AFFARI LEGALI E NORMAZIONE

Decreto n. 161

IL RETTORE

- Vista la Legge 09/05/1989 n. 168 "Istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica" e, in particolare, l'art. 6 comma 9;
- Vista la Legge 30/12/2010 n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e, in particolare, l'art. 2;
- Visto il D.R. n. 140 del 1.3.2011 con cui è stato costituito l'organo deputato alla predisposizione dello Statuto ai sensi dell'art.2, comma 5 della Legge 240/2010;
- Vista la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 29.06.2011, previo parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione in data 27.06.2011, con la quale è stato adottato il testo del nuovo Statuto di Ateneo proposto dall'organo di cui alla premessa precedente;
- Vista la nota prot. n. 16555 del 30/06/2011 con la quale il nuovo Statuto di Ateneo è stato trasmesso al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al fine di consentire il controllo di legittimità e di merito ai sensi dell'art. 2, comma 7 della Legge n. 240/2010 e dell'art. 6, comma 9 della Legge n. 168/1989;
- Vista la nota prot. n. 4663 del 26.10.2011, assunta al prot. dell'Ateneo n. 24945 del 04.11.2011, con la quale il Direttore Generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha fatto pervenire le proprie osservazioni sul testo del nuovo Statuto di Ateneo;
- Vista la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 06.12.2011, previo parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella medesima data, con la quale è stato approvato in via definitiva lo Statuto di Ateneo;
- Visto il D.R. n. 490 del 7.12.2011 con cui è stato emanato il nuovo Statuto di Ateneo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 290 serie generale del 14.12.2011 ed entrato in vigore il 29.12.2011;
- Vista la nota prot. n. 517 del 27.01.2012, assunta al prot. dell'Ateneo n. 2671 del 30.01.2012 con la quale il Direttore Generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha fatto pervenire ulteriori osservazioni riguardanti alcuni articoli del nuovo Statuto di Ateneo;
- Visto il ricorso notificato all'Ateneo in data 13.02.2012 presentato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al TAR Liguria per l'annullamento

delle disposizioni oggetto delle osservazioni di cui alla nota prot. n.517 del 27.01.2012;

- Visti** la delibera assunta in via preliminare dal Senato Accademico nella seduta del 29.02.2012, il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella medesima data e la delibera assunta dal Senato Accademico in data 02.04.2012 con la quale sono state approvate in via definitiva le modifiche apportate allo Statuto di Ateneo in parziale accoglimento dei rilievi ministeriali ad esclusione di quelli relativi all'art. 19 comma 4;
- Vista** la nota prot. n. 2351 del 11.05.2012, assunta al prot. dell'Ateneo n.12266 del 14.05.2012 con la quale il Direttore Generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha fatto pervenire le proprie osservazioni riguardanti le modifiche apportate al nuovo Statuto di Ateneo;
- Vista** la sentenza favorevole del TAR Liguria n. 718 del 17.05.2012, depositata in data 22.05.2012, con la quale il giudice amministrativo ha in parte dichiarato la cessazione della materia del contendere e in parte rigettato il sopravvissuto ricorso ministeriale;
- Ritenuto** che sia utilmente compiuto il procedimento previsto per la modifica di Statuto ai sensi dell'art. 2 dello Statuto medesimo;
- Visto** l'art. 3 comma 9 dello Statuto e considerata l'esigenza di dare continuità all'attuazione del nuovo assetto organizzativo dell'Ateneo, con conseguente necessità di prevedere una rapida entrata in vigore delle modifiche statutarie approvate;

DECRETA

Art. 1

Sono emanate le modifiche allo Statuto dell'Università degli Studi di Genova secondo il testo di cui all'allegato 1 al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Art. 2


Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

Art. 3

L'originale del presente decreto è depositato presso il Dipartimento Affari Generali e Legali, Servizio Affari Legali e Normazione, ed è altresì pubblicato nell'Albo-Web di Ateneo.

Genova, 23 MAG. 2012

IL RETTORE
F.to Giacomo Deferrari



Modifiche allo Statuto dell'Università degli Studi di Genova

Art. 18 – *Attribuzioni [Senato Accademico]*

Il comma 5 dell'articolo è così riformulato:

5. Delibera l'istituzione dei corsi di studio e ne affida ciascuno alla responsabilità di uno o più dipartimenti. Esprime parere al consiglio di amministrazione in ordine alla attivazione, disattivazione o soppressione di corsi di studio nonché di sedi distaccate.

Art. 19 – *Composizione [Consiglio di Amministrazione]*

I commi 4 e 5 dell'articolo sono così riformulati:

4. I componenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono eletti in due collegi elettorali costituiti rispettivamente dal personale docente e dal personale tecnico-amministrativo.

5. I componenti di cui alla lettera e) del comma 1 sono designati dal senato accademico.

Art. 28 – *Il comitato per le pari opportunità*

Il comma 6 dell'articolo è così riformulato:

6. Il comitato collabora con gli organismi di garanzia e di promozione delle pari opportunità a livello locale e nazionale, nonché con il comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, istituito nell'Ateneo secondo le previsioni della legge n. 183/2010. Il presidente del comitato unico di garanzia partecipa alle sedute del comitato per le pari opportunità, senza diritto di voto

Dopo l'art. 28 è aggiunto il seguente articolo:

Art. 28 bis – *Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni*

1. Il comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale tecnico-amministrativo a livello di Ateneo e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, nonché da altrettanti supplenti, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.

2. Il comitato promuove la realizzazione di un ambiente di lavoro improntato al rispetto, alla valorizzazione, e all'attuazione dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo, di contrasto a qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici. Svolge attività di carattere propositivo, consultivo e di verifica su tutte le materie di competenza. Collabora con gli organismi di garanzia e di promozione delle pari opportunità a livello locale e nazionale nonché con il comitato per le pari opportunità di cui all'art. 28, con il quale può concordare proposte e azioni comuni da sottoporre agli organi.

3. Il comitato dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere confermati una sola volta. I rappresentanti dell'amministrazione sono nominati dal direttore generale tra dipendenti dell'amministrazione dotati di requisiti di professionalità, esperienza, attitudine, anche maturati in organismi analoghi. Il presidente è nominato dal direttore generale tra dipendenti dell'amministrazione in possesso di elevate capacità organizzative e comprovata esperienza maturata anche in analoghi organismi o nell'esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale. Le modalità di designazione dei componenti e del presidente sono definite nel regolamento generale.

4. Il comitato adotta un suo regolamento interno.

Art. 34 – Costituzione e composizione dei dipartimenti

I commi 3 e 5 sono così riformulati:

3. Nessun dipartimento può contare meno di quaranta docenti, inclusi i ricercatori a tempo determinato.

5. Per ciascun dipartimento il decreto di costituzione indica la scuola di afferenza, la relativa ripartizione dei docenti tra le scuole in caso di dipartimenti interscuola, i componenti, l'elenco dei settori scientifico-disciplinari attribuiti al dipartimento, per i quali il dipartimento è autorizzato ad avanzare proposte di reclutamento e proporre l'avvio di procedure di valutazione comparativa, nonché le risorse assegnate.

Art. 35 – Attribuzioni dei dipartimenti

Il comma 5 è così riformulato:

5. Il dipartimento esercita le proprie competenze in materia di corsi di studio secondo quanto previsto dal Capo III del presente Titolo. È responsabile dei corsi di studio e delle convenzioni relative alle attività didattiche dei corsi attribuiti fatte salve le specificità relative all'area medica. Approva il manifesto degli studi deliberato dai consigli dei corsi di studio di cui è responsabile, sentita la scuola.

Art. 39 – Il consiglio del dipartimento: composizione

Il comma 3 è così riformulato:

3. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo sono eletti in seno al personale del dipartimento stesso. I rappresentanti degli studenti sono eletti nel loro seno dai rappresentanti degli studenti nei corsi di studio di cui è responsabile il dipartimento.

Il testo dell'art.44 è così riformulato:

Art. 44 – Attribuzioni delle scuole

1. Le scuole hanno compiti di coordinamento e di razionalizzazione delle attività didattiche delle strutture ad esse afferenti nonché di gestione dei servizi comuni.

2. Ciascuna scuola esamina e coordina le linee programmatiche annuali e triennali in materia didattica presentate dai dipartimenti ad essa afferenti, e le sottopone agli organi di governo.

3. Ciascuna scuola formula le proprie osservazioni sui documenti di autovalutazione elaborati dai dipartimenti e dai consigli dei corsi di studio, tenendo conto dei documenti di valutazione delle attività didattiche elaborati dalle commissioni paritetiche della scuola e dei dipartimenti.

4. La scuola esercita le proprie competenze in materia di corsi di studio secondo quanto previsto dal Capo III del presente Titolo. Formula osservazioni sul manifesto degli studi deliberato dai consigli di corso di studio.

5. Ciascuna scuola, anche su istanza dei consigli dei corsi di studio interessati, verifica che gli affidamenti dei compiti didattici ai docenti siano stati determinati dai consigli di dipartimento nel rispetto dei criteri indicati dall'art. 35, comma 3. La scuola può chiedere ai dipartimenti un riesame degli affidamenti.

6. Ciascuna scuola sovrintende alla gestione degli spazi destinati alle attività formative.

6 bis. La scuola è responsabile dei servizi per gli studenti di riferimento secondo le direttive dell'Ateneo.

6 ter. La scuola provvede, di concerto con i dipartimenti interessati, alla attività di informazione e di orientamento relativamente ai corsi di studio attivati.

7. Ciascuna scuola può proporre l'istituzione di scuole di dottorato o di specializzazione.

8. Ciascuna scuola, presa conoscenza dell'assegnazione di risorse programmate dagli organi di governo per il reclutamento del personale docente e delle motivate proposte di copertura di posti presentate dai dipartimenti, le trasmette integralmente al consiglio di amministrazione accompagnate da un parere espresso sulla base delle esigenze di coordinamento e razionalizzazione dell'attività didattica e di sviluppo della ricerca.

9. Ciascuna scuola è dotata di autonomia regolamentare e organizzativa. È altresì dotata di autonomia amministrativa e gestionale nei limiti fissati dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Ciascuna scuola dispone delle risorse finanziarie, edilizie e di personale ad essa destinate.

10. Ciascuna scuola, di concerto con i servizi centrali di Ateneo, vigila sul patrimonio edilizio attribuito alla scuola stessa, ai dipartimenti ad essa afferenti ed ai servizi bibliotecari, nei modi definiti dal proprio regolamento interno.

11. Ciascuna scuola si dota di un proprio regolamento interno che tiene conto delle sue specifiche esigenze culturali e organizzative.

11 bis. La scuola medico-farmaceutica svolge, in aggiunta alle generali funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche riportate nei commi precedenti, i seguenti compiti:

- a) garantisce l'inscindibilità delle funzioni didattiche e scientifiche da quelle assistenziali in collaborazione con il servizio sanitario nazionale e regionale;
- b) favorisce l'accesso dei docenti allo svolgimento dell'attività assistenziale allo scopo di salvaguardare l'espletamento dei compiti istituzionali di didattica e di ricerca.
- c) esprime al rettore pareri motivati sulle proposte da avanzare alla regione per la predisposizione del piano sociosanitario, del protocollo generale di intesa e conseguenti protocolli attuativi, nonché sulla istituzione o soppressione di unità operative universitarie.

Il testo dell'art. 46 è così riformulato:

Art. 46 – Il consiglio della scuola: composizione e attribuzioni

1. Il consiglio della scuola è composto da:

(a) il preside;

(b) i direttori dei dipartimenti afferenti alla scuola o loro delegati nel caso di dipartimenti interscuola;

(c) un numero di docenti pari al 6% di quelli appartenenti alla scuola, eletti dai componenti dei consigli dei dipartimenti, ivi inclusi quelli delle pertinenti sezioni dei dipartimenti interscuola

appartenenti alla scuola, riuniti in un unico collegio; sono eleggibili i componenti delle giunte di dipartimento, i coordinatori dei corsi di studio, i coordinatori dei dottorati e i direttori di unità operative complesse ove esistenti;

(d) una rappresentanza degli studenti, incluso un rappresentante dei dottorandi e degli specializzandi in numero pari al numero dei dipartimenti anche interscuola e comunque non inferiore al 15% dei componenti del consiglio.

2. Il regolamento della scuola può modificare la composizione del consiglio, le modalità di elezione dei docenti, e le percentuali di cui al comma 1 nel rispetto dei minimi di rappresentanza stabiliti.

3. I rappresentanti dei docenti sono rinnovati ogni tre anni. I rappresentanti degli studenti sono rinnovati ogni due anni. Il sistema per la elezione dei rappresentanti dei docenti deve garantire la rappresentanza di tutte le categorie di docenti e di tutti i dipartimenti, ove possibile.

4. Il consiglio esercita tutte le attribuzioni conferite alla scuola, fatte salve le attribuzioni del preside.

Art. 50 – Istituzione di nuovi corsi di studio

Il comma 2 è così riformulato:

2. L'istituzione di un nuovo corso di studio è deliberata dal senato accademico, su proposta di una scuola sentiti i dipartimenti interessati, la consulta di Ateneo ovvero le consulte di scuola, ove istituite. La proposta di istituzione è corredata dall'ordinamento didattico del corso e dall'indicazione della scuola e dei dipartimenti di riferimento.

Art. 51 – Attivazione e disattivazione di corsi di studio

Il comma 1 è così riformulato:

1. L'attivazione e la disattivazione di un corso di studio sono deliberate dal consiglio di amministrazione su proposta della scuola sentiti i dipartimenti interessati, previo parere favorevole del senato accademico, del nucleo di valutazione e della commissione paritetica di scuola.

Art. 52 – Organi del corso di studio

Il comma 4 è così riformulato:

4. Il consiglio del corso di studio è composto da tutti i docenti, ivi compresi i professori a contratto, che prestano attività didattica nel corso stesso, da una rappresentanza degli studenti, nonché da altre rappresentanze secondo quanto previsto dal regolamento generale di Ateneo. I dipartimenti cui è attribuita la responsabilità dei relativi corsi di studio possono deliberare la confluenza di consigli di corso affini in un unico consiglio.

Il testo dell'art. 55 è così riformulato

Art. 55 – Scuole di specializzazione

1. Su proposta di uno o più dipartimenti, sentita la scuola di riferimento, e con delibera del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, sono istituite scuole di specializzazione quali strutture didattiche di alta formazione con l'obiettivo di favorire la formazione professionalizzante nei settori previsti dalla legge. Ciascuna scuola è disciplinata da specifici regolamenti interni. Ciascuna scuola può attivare anche specifici percorsi di ricerca.

Art. 74 – Elezione degli altri organi monocratici

Il comma 2 è così riformulato:

2. Hanno elettorato attivo per l'elezione del preside della scuola i componenti del consiglio della scuola.

II Disposizione transitoria e finale

Il comma 3 è così riformulato:

3. Entro trenta giorni dalla costituzione dei dipartimenti, sulla base dei relativi decreti costitutivi, viene definita con decreto del rettore la composizione delle scuole previste nell'allegato A. Tale decreto determina per ciascuna scuola i dipartimenti e le eventuali sezioni dei dipartimenti interscuola di appartenenza, i corsi di studio ad essi affidati, nonché le risorse assegnate.

Il testo della V disposizione è così riformulato:

V Disposizione transitoria e finale

1. Entro e non oltre quindici giorni dalla elezione dei direttori e delle giunte dei dipartimenti afferenti alle scuole, i decani delle scuole convocano il corpo elettorale per l'elezione dei consigli delle scuole.

2. In prima applicazione, i rappresentanti degli studenti dotati di elettorato attivo sono designati con decreto rettorale tra i rispettivi rappresentanti già componenti dei consigli delle preesistenti facoltà.

3. L'elezione si svolge entro e non oltre i quindici giorni successivi.

Il testo della VI disposizione è così riformulato:

VI Disposizione transitoria e finale

1. Entro e non oltre i quindici giorni successivi all'elezione di cui alla disposizione precedente, i decani convocano le elezioni dei presidi delle scuole. Le elezioni hanno luogo entro e non oltre i quindici giorni successivi.

